



HISTORY
LAW &
LEGAL
HISTORY

HUMAN RIGHTS RELOADED

edited by
Mario Varvaro



PALERMO
UNIVERSITY
PRESS

HUMAN RIGHTS RELOADED

edited by
Mario Varvaro

HISTORY, LAW & LEGAL HISTORY - 13

HUMAN RIGHTS RELOADED

edited by **Mario Varvaro**

Director

Mario Varvaro

Scientific Board

Christian Baldus (Heidelberg)
Licia Califano (Urbino)
Luigi Capogrossi Colognesi (Roma)
Marta Cartabia (Milano)
Sara Domianello (Messina)
Iole Fagnoli (Bern & Milano)
Luigi Ferrajoli (Roma)
Giovanni Fiandaca (Palermo)
Enrico Follieri (Foggia)
Flavia Frisone (Lecce)
Elisabetta Grande (Alessandria)
Patrizia Guarnieri (Firenze)
Soazick Kerneis (Paris)
Umberto Laffi (Pisa)
Laura Moscati (Roma)
Luca Nogler (Trento)
Annick Peters-Custot (Nantes)
Emanuela Prinzivalli (Roma)
Serena Quattrocolo (Alessandria)
Eugenio Ripepe (Pisa)
Boudewijn Sirks (Oxford)
Giusto Traina (Paris & Lecce)
Cristina Vano (Napoli)
Giovanna Visintini (Genova)
Andreas Wacke (Köln)

Editorial Board

Laura Calandriello
Rosaria Crupi
Monica De Simone
Manfredi Matassa
Veronica Virga

E-mail: hllh@unipa.it

ISSN: 2724-4857

ISBN cartaceo: 978-88-5509-609-6

ISBN online: 978-88-5509-610-2

© Copyright 2024 New Digital Frontiers srl

Via Serradifalco, 78

90145 Palermo - Italia

www.newdigitalfrontiers.com

TABLE OF CONTENTS

MARIO VARVARO HUMAN RIGHTS RELOADED IN PALERMO	1
FEDERICA D'AMORE COSTITUZIONALISMO GLOBALE E DIRITTI UMANI	5
ENRICA CIBELLA IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ IN MATERIA PENALE NEL SISTEMA DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO	19
MARTINA SARDO LA PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAZIONE GIOVANILE IN CARCERE: I RISULTATI DEL PROGETTO SERENY	37
MANFREDI MATASSA DIRITTI SOCIALI COME DIRITTI FONDAMENTALI? QUESTIONI ANTICHE PER GUARDARE IL FUTURO	77
FRANCESCA SIRONI DE GREGORIO IL 'NUOVO' CRIMINE DI ECOCIDIO: RIFLESSIONI CRITICHE SULL'INSERIMENTO DELL'ECOCIDIO NELLO STATUTO DI ROMA	99
LAURA CALANDRIELLO L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO: VECCHI PROBLEMI NEI NUOVI ORIZZONTI	115
GIORGIA PANE THE STRUGGLE OF HUMAN RIGHTS: BETWEEN POLITICISATION AND VITALITY OF INTERNATIONAL COURTS	129
PAOLO CAPRIATI DI COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO DI DIRITTI UMANI. LIMITI E PROSPETTIVE PER IL LINGUAGGIO 'DIRITTI UMANI'	145

KATHARINA STÜBINGER

THE ABSOLUTE NATURE OF THE PROHIBITION OF
TORTURE IN GERMANY. VIOLABILITY OF THE
INVIOLABILITY OF HUMAN DIGNITY

159

LORENZO ACCONCIAMESSA

L'APPROCCIO DELLE TRE CORTI REGIONALI SUI
DIRITTI UMANI RISPETTO ALLE SPECIFICITÀ
NAZIONALI E ALLA VOLONTÀ DEMOCRATICAMENTE
ESPRESSA DAL POPOLO, TRA DEFERENZA E
INTRANSIGENZA

181

GIADA CASCIO

IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE: IL COMPLESSO
BILANCIAMENTO FRA CORTE EUROPA DEI DIRITTI
UMANI E IL SISTEMA ITALIANO

227

L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO: VECCHI PROBLEMI NEI NUOVI ORIZZONTI

LAURA CALANDRIELLO
Università degli Studi di Palermo

Abstract: This contribution aims to examine the complex issue of the execution of the judgments of the European Court of Human Rights within the Italian legal system. Starting from a comprehensive examination of the most significant case law on the subject, the paper focuses on the difficult interaction between the principles set by the Strasbourg Court and the national application of these principles. In particular, it is intended to critically explore the dynamics and challenges associated with the adaptation of European rulings in the Italian legal context, highlighting the many problems that still remain in the legal system despite the introduction of new *ad hoc* regulatory instruments.

Parole chiave: esecuzione penale, Corte europea dei diritti dell'uomo, CEDU, Corte EDU, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, equo processo.

1. Introduzione

Negli ultimi decenni la questione dell'esecutività delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo è emersa, a più riprese, in occasione di alcuni casi particolarmente noti che hanno sollevato interrogativi complessi sull'interazione tra ordinamenti giuridici nazionali e giurisprudenza europea.

Ancora oggi, nonostante il tema dell'esecuzione delle sentenze CEDU sia stato al centro di un dialogo ventennale tra Corti nazionali e sovranazionali (accompagnato da un serrato dibattito tra la migliore dottrina processualpenalista), le diverse questioni ricollegate all'eseguibilità delle sentenze della Corte EDU non sembrano essersi del tutto risolte neppure in seguito al recente intervento del Legislatore nazionale. Difatti, lungi dall'estendere una piena ed effettiva tutela sul piano del diritto interno anche ai 'fratelli minori' dei ricorrenti, il nuovo sistema disegnato dalla riforma Cartabia non sembra capace di sciogliere i principali nodi della previgente disciplina.

Su queste premesse, dopo aver ripercorso per brevi cenni le pronunce più significative *in subiecta materia* (prestando parti-

colare attenzione alle pronunce ricollegate alla tutela degli artt. 6 e 7 della Convenzione), il presente contributo intende approfondire i meccanismi di esecuzione delle sentenze della Corte EDU nel diritto nazionale. In particolare, una volta messe a fuoco le principali vicende anteposte allo sviluppo dell'istituto della 'revisione europea', si intende analizzare con un taglio critico l'attuale assetto positivo per comprendere se il nuovo rimedio processuale possa ritenersi idoneo a far fronte alle criticità della previgente disciplina.

2. Dal 'caso Dorigo' alla revisione europea

L'art. 46 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo prevede che lo Stato italiano debba dare esecuzione alle sentenze della Corte di Strasburgo, la quale è in ultima istanza garante dei diritti consacrati e tutelati in via convenzionale. Nel nostro ordinamento, tuttavia, per anni non vi è stata chiarezza circa i rimedi esperibili a tal fine e ciò ha generato un vuoto di tutela di non poco conto.

Nonostante l'evidente lacuna normativa, la giurisprudenza ha concepito una pluralità di ipotesi allo scopo di ottemperare alle sentenze di condanna della CEDU.

Tra queste è possibile rammentare l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p. per ottenere la declaratoria di inesigibilità del giudicato in occasione del 'caso Dorigo', il ricorso straordinario ex art. 625-*bis* c.p.p. nei casi 'Drassich' e 'Scoppola' fino a giungere all'ipotesi di 'revisione europea' delle sentenze pronunciate dal giudice nazionale introdotta dalla nota decisione della Consulta numero 113 del 2011. Come si avrà modo di evidenziare nelle successive pagine, tali "opere di supplenza in via interpretativa"¹ si sono tuttavia dimostrate poco convincenti.

In questa sede è possibile soffermarsi brevemente sulle ragioni che hanno condotto all'elaborazione di questi strumenti, nonché ai limiti e alle difficoltà applicative che hanno reso comunque necessario un intervento legislativo (giunto come anticipato solo in tempi molto recenti).

Le vicende processuali del 'caso Dorigo' sono ormai note anche al di fuori della cerchia degli studiosi del diritto penale. Quest'ultimo, ritenuto responsabile di un attentato terroristico in

1 Furfaro 2010: 2643.

conseguenza di alcune dichiarazioni rese prima del dibattimento (e mai discusse in contraddittorio),² ha adito la Corte EDU lamentando una violazione dei canoni dell'equo processo sanciti dall'art. 6 della Convenzione.³ Tuttavia, anche una volta ottenuta la condanna dello Stato italiano, il ricorrente si è ritrovato privo degli strumenti necessari per eseguire la sentenza del giudice sovranazionale nell'ordinamento interno. In questa prima fase, il rimedio impiegato dalla Suprema Corte per ottemperare alla pronuncia europea è stato l'incidente di esecuzione, nell'ambito del quale – sulla base di una *fictio iuris* adottata dai giudici nazionali – il giudicato è stato dichiarato ineseguibile.⁴

Pur essendo senz'altro adeguato per la risoluzione di questioni ricollegate a operazioni sostanzialmente ricognitive, lo strumento dell'incidente dell'esecuzione si è dimostrato già dal principio inadeguato a far fronte a tutte quelle situazioni in cui fosse necessaria una riapertura del processo o comunque la rivalutazione del merito. Come è infatti noto, il rimedio in questione si limita a bloccare il giudicato, impedendone così l'esecuzione, collocandolo a tempo indeterminato in una sorta di 'limbo processuale'.⁵ Nel caso di specie, inoltre, la mera declaratoria di ineseguibilità non dà risposta all'esigenza primaria, ossia quella della riapertura del processo, al fine di consentire il recupero delle garanzie assicurate dalla Convenzione.

2 I giudici nazionali avevano utilizzato le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dai tre coimputati come prove determinanti ai fini della sentenza di condanna. Tale decisione è stata presa in conseguenza del fatto che questi ultimi si erano avvalsi della facoltà di non rispondere in sede di dibattimento. Quest'ultima circostanza è stata allora ritenuta dai giudici interni di per sé sufficiente per legittimare l'acquisizione al fascicolo dibattimentale dei verbali delle dichiarazioni rese precedentemente ai sensi dell'art. 513 c.p.p. del testo vigente prima della riforma del 1997.

3 Commissione europea dei diritti dell'uomo, sez. I, 9 settembre 1998, *Dorigo c. Italia*.

4 Cass. pen., sez. I, 1° dicembre 2006, n. 2800, *Dorigo*. La Suprema Corte adita nell'ambito dell'incidente di esecuzione ha affermato il principio secondo cui "il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, a norma dell'art. 670 c.p.p., l'ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole sul processo equo sancite dall'art. 6 della Convenzione e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il Legislatore abbia ommesso di introdurre nell'ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare il nuovo processo". Tra i commenti più recenti si rimanda a Civita 2021: *passim*.

5 Corte cost., 7 aprile 2011, n. 113, § 5 del Considerato in diritto.

Nell'affrontare i casi 'Drassich' e 'Scoppola' la giurisprudenza italiana ha così ricercato un percorso processuale più efficiente per ovviare al problema dell'esecuzione delle sentenze CEDU. In particolare, sebbene le due pronunce fossero riferite a vicende tra loro sostanzialmente diverse (nel caso di Drassich la lesione dei principi generali del processo era ricollegato a una 'riqualificazione a sorpresa'⁶ dei fatti contestati all'imputato,⁷ mentre nel caso di Scoppola era riferito alla mancata applicazione della legge processuale più favorevole al reo),⁸ la giurisprudenza della Suprema Corte ha inteso utilizzare come strumento di esecuzione delle sentenze europee il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto previsto dall'art. 625-*bis* c.p.p.⁹ Tuttavia, anche questo strumento è risultato inadeguato per eseguire efficacemente le sentenze della Corte Edu, in quanto non idoneo ad assicurare la riapertura di processi a fronte di violazioni che non si fossero verificate nell'ambito del giudizio di Cassazione.¹⁰

Considerati i primi esperimenti fallimentari, la giurisprudenza italiana ha compreso come non fosse possibile raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso l'adattamento di istituti già esistenti volti a piegare le ragioni del diritto a esigenze di giustizia sostanziale. Così, i giudici hanno provato a colmare il vuoto di tutela derivante dall'inerzia del Legislatore con riferimento all'ottemperanza delle condanne europee attraverso strumenti fino a quel momento inediti.

6 Civita 2021: 1654.

7 Corte EDU, *Drassich c. Italia*, 11 dicembre 2007.

8 Corte EDU, *Scoppola c. Italia*, 17 settembre 2009.

9 Cass. pen., sez. VI, 12 novembre 2008, n. 45807, Drassich. La Cassazione ha ritenuto che "lo strumento giuridico idoneo a dare attuazione alla sentenza europea può essere quello del ricorso straordinario contro le sentenze della Corte di Cassazione, previsto dall'art. 625-*bis* c.p.p. Questa norma – sebbene realizzata per colmare vuoti di tutela definiti e tassativi, errore materiale o di fatto – ampiamente giustifica un ragionamento «per analogia» posto che "si è in presenza di situazioni analoghe nel senso che l'elemento che le accomuna è l'identità di *ratio*: rimediare, oltre che a veri e propri errori di fatto, a violazioni del diritto di difesa occorse nell'ambito del giudizio di legittimità che rendono invalida per iniquità la sentenza della Corte di Cassazione". Si veda sull'argomento Kostoris 2009: *passim*; inoltre, per un commento fortemente critico si rimanda a Zacchè 2009. Con riferimento al caso Scoppola: Cass. pen., sez. V, 11 febbraio 2010, n. 16507, Scoppola. Sul punto si rimanda a Pecorella 2010.

10 Per riflessioni critiche circa l'applicazione analogica dell'art. 625-*bis* c.p.p. si rinvia ad Aimonetto 2009; Caianiello 2012; Gambardella 2010; Zacchè 2009.

È in tale contesto che si inserisce la sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011,¹¹ nota per aver individuato un 'nuovo' caso di revisione volto ad assicurare la *restitutio in integrum* nel caso di accertato processo iniquo.¹² La pronuncia in questione si inserisce nell'ambito del già menzionato 'caso Dorigo',¹³ ma segna un repentino cambio di paradigma in considerazione della soluzione 'originale' individuata dal Giudice delle leggi. Quest'ultimo, infatti, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non ha previsto all'interno dei casi tassativi in esso indicati un'ipotesi di revisione della sentenza che potesse permettere la riapertura del processo a seguito di una sentenza definitiva della Corte EDU. La Consulta ha così restituito ai ricorrenti un rimedio attivabile non soltanto nel caso di condanna per violazione delle garanzie processuali dell'equo processo ai sensi dell'art. 6 CEDU, ma anche per qualsiasi lesione dei canoni convenzionali. Sebbene tale intervento abbia favorito la praticabilità del rimedio straordinario anche alle ipotesi di violazioni di carattere sostanziale,¹⁴ in sede di esegesi la sentenza costituzionale ha svelato non pochi aspetti critici legati alla natura pretoria dell'intervento.¹⁵

Se, da un lato, sono stati sollevati dubbi sul versante sistemico, in relazione al fatto che il sistema penale sostanziale e processua-

11 Corte cost., 7 aprile 2011, n. 113.

12 Alesci 2019: 700. Sul tema si rimanda, tra gli altri, a Gialuz 2011; Lonati 2011; Repetto 2011; Ruggeri 2011; Ubertis 2011.

13 Parallelamente e prima della pronuncia della Suprema Corte (Cass. pen., sez. I, 1° dicembre 2006, n. 2800), il difensore di Dorigo aveva proposto una richiesta di revisione al giudice *a quo*. In tale contesto è stata sollevata una prima questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, co. 1, lett. a) c.p.p. "nella parte in cui esclude, dai casi di revisione, l'impossibilità che i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto di condanna si concilino con la sentenza della Corte europea che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo". Tuttavia, la questione veniva dichiarata infondata con sentenza n. 129 del 2008. La Corte costituzionale escludeva tanto la configurabilità di una disparità di trattamento tra casi simili, quanto una lesione della presunzione di innocenza. Ripresa la trattazione del procedimento davanti alla Corte d'Appello, il Procuratore generale eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. sotto un altro profilo e cioè sotto il profilo della lesione dell'art. 117 Cost. in riferimento all'art. 46 della Convenzione, il quale sancisce l'obbligo degli Stati contraenti di conformarsi alle sentenze definitive della Corte strasburghese, rimuovendo ogni effetto contrario.

14 Geraci 2011: 100.

15 Alesci 2019: 700.

le fosse legato indissolubilmente al principio di legalità,¹⁶ dall'altro, si è posto il dubbio circa l'esatto confine applicativo dello strumento impugnatorio.¹⁷ Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto è emerso il problema dell'efficacia *ultra partes* delle sentenze della Corte EDU e dell'estensibilità del rimedio ai cd. fratelli minori, cioè ai casi analoghi.

3. Il 'caso Contrada' e il problema dell'estensibilità della *res interpretata* ai cd. fratelli minori

Tra le vicende più note in tema di esecuzione delle sentenze CEDU occorre senz'altro richiamare il caso che ha visto protagonista davanti alla Corte europea Bruno Contrada (i cui seguiti giudiziari non sembrano ancora del tutto esauriti).¹⁸ Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo hanno sanzionato l'Italia per aver violato il principio di legalità convenzionale di cui all'art. 7 CEDU, affermando che la fattispecie del cd. concorso esterno in associazione mafiosa posta alla base della condanna inflitta a Contrada difettava di sufficiente chiarezza e prevedibilità al tempo in cui risalivano le condotte ascritte al ricorrente.

La Corte ha riscontrato pertanto ciò che la dottrina più autorevole ha definito un 'illecito interpretativo'¹⁹ in considerazione del fatto che il reato in questione fosse frutto di un'evoluzione giurisprudenziale consolidatasi sulla base di tre sentenze delle Sezioni Unite penali, pronunciate tutte successivamente ai fatti commessi, e cioè nel 1994 (SS.UU. Demitry),²⁰ nel 2002 (SS.UU. Carnevale)²¹ e nel 2005 (SS.UU. Mannino).²² In tale occasione è venuta in rilievo l'esigenza di garantire giustizia a una domanda che non concerneva la tradizionale dicotomia innocenza-colpevolezza del ricorrente, ma la violazione del diritto umano fondamentale alla non punibilità per la violazione di una fattispecie penale tipizzata e tassativa.

16 Civita 2021: 1658.

17 Sul punto si rimanda a Griffo 2012.

18 Per un'attenta disamina sull'*affaire* Contrada si segnala su tutti Maggio 2023.

19 Donini 2016: *passim*.

20 Cass. pen., SS.UU., 5 ottobre 1994, n. 16.

21 Cass. pen., SS. UU., 30 ottobre 2002, n. 22327.

22 Cass. pen., SS. UU., 12 luglio 2005, n. 33748.

Al fine di dar seguito al *dictum* di Strasburgo, la difesa di Contrada ha attivato due distinte linee di tutela interna: da un lato, ha avanzato istanza di revisione alla Corte di Appello di Caltanissetta, dall'altro ha proposto un incidente di esecuzione dinanzi alla Corte di Appello di Palermo.²³ A seguito di alcuni iniziali arresti apparentemente irrisolvibili, l'esito della vicenda processuale ha visto la Cassazione erigersi a giudice della Convenzione; infatti, investita dell'impugnazione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso disponendo l'annullamento senza rinvio e ritenendo non rilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata.²⁴

Dopo una serie di tentativi non andati a buon fine, il caso Contrada è stato dunque risolto dai giudici italiani con l'esecuzione del giudicato europeo in favore del ricorrente.²⁵ Tuttavia – ed è questo il punto che in questa sede rileva maggiormente – la Suprema Corte ha finora sempre precluso ai cd. fratelli minori²⁶ ogni possibilità di avvalersi della sentenza *Contrada c. Italia* per far venire meno gli effetti penali della propria condanna. In particolare, osservando lo stato dell'arte delle vicende ricollegate a Dell'Utri e Genco²⁷ è possibile scorgere l'intenzione dei giudici nazionali di frapporre una barriera frontale riguardo la possibilità di estendere i *dicta* della Corte EDU a soggetti diversi dai ricorrenti

23 L'istanza di revisione è stata rigettata dal giudice di merito e anche l'incidente di esecuzione è stato dichiarato inammissibile, in ragione del fatto che secondo la Corte non fosse possibile adottare alcun provvedimento revocatorio, atteso che nella sentenza europea non era stato indicato espressamente lo strumento per consentire l'esecuzione della sentenza in questione. Avverso quest'ultima decisione, la difesa di Contrada ha promosso un ricorso per Cassazione chiedendo di annullare la declaratoria di condanna e di rimuovere tutte le conseguenze pregiudizievoli per lo stesso Contrada e in via graduata, di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 c.p., in riferimento agli artt. 25 e 117 Cost., nella parte in cui non prevede la revocabilità della sentenza di condanna a seguito di una decisione della Corte EDU. Sul punto si rimanda a Maggio 2016.

24 La Cassazione ha così dichiarato "ineseguibile e improduttiva di effetti penali" la sentenza definitiva di condanna emessa nei confronti di Bruno Contrada, revocando i suoi effetti penali. Si rimanda a Bernardi 2017: 143.

25 Maggio 2020b.

26 Il riferimento è alla nota vicenda che ha coinvolto i 'fratelli minori' di Bruno Contrada. Per una disamina puntuale si rimanda a Maggio 2020a e Maggio 2023.

27 Stefano Genco ha avanzato una richiesta di 'revisione europea' della propria condanna ai sensi dell'art. 630 c.p.p., modificato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2011. Tuttavia, la Corte d'Appello di Caltanissetta ha ritenuto infondata l'istanza negando l'estensibilità *erga omnes* dei principi della sentenza *Contrada c. Italia*.

diretti (nonostante le eccezioni in senso opposto sottolineate dalla Consulta).²⁸

Sebbene quello dei giudici interni possa intendersi come un ragionamento basato su categorie corrette, in linea con la struttura delle fonti nazionali, la vicenda non può che ingenerare una sensazione di 'sconforto ermeneutico'. Oggi, infatti, soggetti collocati nella medesima posizione sembrano scontare una ingiustificabile (e ingiustificata) disparità di trattamento che risulta oltremodo evidente; infatti, i soggetti già portatori di un diritto convenzionale leso risultano obbligati ad adire un giudice internazionale per poter tutelare un diritto umano fondamentale che dovrebbe già avere un carattere sostanziale.

4. Un nuovo rimedio per l'esecuzione nazionale delle sentenze europee

La novella legislativa introdotta nell'ambito della cd. riforma Carabia²⁹ ha affermato un meccanismo per dare attuazione alle pronunce EDU all'interno dell'ordinamento nazionale, al fine di riportare ordine in un ambito del processo penale che nell'ultimo ventennio si è contraddistinto per il totale caos giudiziario.³⁰

Attraverso tale rimedio, ora previsto nel nostro Codice all'art. 628-*bis*, si è inteso garantire un nuovo processo 'equo' ai destinatari di un provvedimento giudiziario non conforme ai parametri convenzionali.³¹ Gli interessati avranno dunque la possibilità di presentare istanza alla Corte di Cassazione per la conformazione ai *dicta* strasburghesi, elevando dunque la Suprema Corte a giudice unico sul territorio nazionale dell'adeguamento dell'ordinamento italiano alle decisioni europee.³²

28 Corte cost., 14 gennaio 2015, n. 49. La Corte ha osservato che un obbligo generale di conformazione alla giurisprudenza europea sussiste al cospetto di una sentenza 'pilota' o quando la questione rientri nell'ambito del diritto giurisprudenziale consolidato.

29 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

30 Rapisarda 2023: 14.

31 La disposizione è rubricata "Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali".

32 Art. 628-*bis* c.p.p., co. 1: "1. Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per

La nuova riforma introduce uno strumento che nel suo complesso può accogliersi con favore. Infatti, l'attivazione della procedura offre la possibilità al condannato di travolgere il giudicato utilizzando come fonte esclusivamente l'accertamento della violazione di uno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Tuttavia, se nel fare ciò è stata conferita dignità normativa a una pronuncia la cui paternità appartiene al Giudice delle leggi,³³ dall'altro il rimedio in questione sembra rinunciare all'intenzione di 'ricucire lo strappo' tra ordinamento interno e sovranazionale per offrire tutela anche ai 'fratelli minori'.³⁴

Segnatamente, dalla lettura della novella emerge come il Legislatore sembri voler escludere dal perimetro della legittimazione attiva coloro i quali non hanno effettuato ricorso alla Corte di Strasburgo e non sono pertanto qualificabili come ricorrenti diretti.³⁵

Ne consegue che il problema dei 'fratelli minori' che richiama l'interprete all'individuazione di un adeguato bilanciamento tra l'obbligo di conformazione alla giurisprudenza europea e la tutela del giudicato interno resta tutt'oggi senza risoluzione.³⁶ Pertanto, nel nuovo sistema disegnato dalla riforma, per ottenere una tutela effettiva risulta sempre necessario rivolgersi in via diretta alla Corte europea con il rischio – nel caso dei 'fratelli minori' – di subire una declaratoria di inammissibilità relativa a questioni già definite. In tale contesto, però, la Corte di Strasburgo potrebbe dichiarare inammissibili le istanze dei 'fratelli' in questione ritenendo che la realizzazione del precetto sostanziale da attuare (già fissato dalla Corte EDU nel 2015) spetti al giudice nazionale.

Dunque, nessun nodo sembra essersi definitivamente sciolto dal momento che l'approccio casistico oggi abbracciato dalla

eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quando hanno proposto ricorso per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione e la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato".

33 Corte cost., 4 aprile 2011, n. 113.

34 Nullo 2023: 18.

35 Casiraghi 2023: *passim*.

36 Nullo 2023: 12.

giurisprudenza nazionale in materia di esecuzione delle pronunce europee mal si coniuga con l'art. 46 CEDU. Tale disposto normativo attribuisce alle decisioni della Corte di Strasburgo effetti diretti sull'ordinamento giuridico interamente considerato, obbligando così lo Stato condannato ad adottare misure che riparino il *vulnus* lamentato dal ricorrente (e impediscano così nuove violazioni della stessa specie). Inoltre, come osservato in dottrina, dal punto di vista pratico, il recepimento del diritto europeo nella sua interezza si impone "anche per evitare un sovraccarico di lavoro alla Corte di Strasburgo, che altrimenti sarebbe chiamata ad intervenire a ripetizione su un elevato numero di casi, tutti simili l'uno all'altro".³⁷ Tale analisi permette di identificare un grave vuoto di tutela che ad oggi l'ordinamento italiano sembra non riuscire (o volere) superare, riconfermando a Bruno Contrada la posizione di 'figlio unico', almeno per il momento.³⁸

5. Conclusioni

L'esecuzione nell'ordinamento interno delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo esprime un diritto fondamentale ascrivibile al ventaglio dei diritti del cittadino. Del resto, sul piano dell'effettività, non può omettersi di considerare come i diritti scolpiti nella Convenzione acquisiscano forma e sostanza attraverso la tutela dei casi specifici esaminati dai giudici di Strasburgo. Tuttavia, come risulta evidente, tale legittima domanda di diritti dell'individuo si scontra inevitabilmente con la resistenza dell'ordinamento nazionale, il quale si oppone (passivamente) all'attribuzione di questi diritti per evitare una perdita sensibile di sovranità nazionale dinanzi alla Corte EDU.

Pertanto, in un ragionamento *de iure condendo*, non dovrebbe auspicarsi solamente un'azione riformatrice di segno estensivo volta a superare gli ostacoli oggi esistenti sul piano meramente formale, ma un'effettiva apertura verso una visione volta a rivalutare il diritto penale classico nella direzione di un nuovo orizzonte internazionale.

Gli attuali limiti all'esecuzione delle sentenze rivolti ai 'fratelli minori' si ritengono conseguenza di un bilanciamento che al

37 Cartabia 2008: 60.

38 Bernardi 2017: 146.

momento sembra intenzionato a sacrificare la tutela dei diritti sull'altare della sovranità nazionale.

Una simile posizione sembra tuttavia un tentativo (tra gli altri) di resistenza al futuro e alla naturale trasformazione del diritto imposta dalla sempre più crescente domanda di diritti e dall'inarrestabile formazione di un nuovo umanesimo giuridico complementare alla crisi dello Stato-nazione.

Bibliografia

Aimonetto 2009: Aimonetto M.G., *Condanna "europea" e soluzioni interne al sistema processuale penale: alcune riflessioni e spunti de iure condendo*, in Riv. it. dir. proc. pen. 3, 2009, 1510-1528.

Alesci 2019: Alesci T., *L'estensibilità della revisione europea ai c.d. "fratelli minori"*, in Giur. it. 2019, 699-703.

Bernardi 2017: Bernardi S., *Continuano i "tormenti" dei giudici italiani sul caso Contrada: la Corte d'Appello di Palermo dichiara inammissibile l'incidente d'esecuzione proposto in attuazione del "giudicato europeo"*, in Dir. pen. cont. 1, 2017, 233-236.

Caianiello 2012: Caianiello M., *La riapertura del processo per dare attuazione alle sentenze della Corte europea dei diritti: verso l'affermarsi di un nuovo modello*, in Quad. cost. 3, 2012, 668-671.

Cartabia 2008: Cartabia M., *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordinamento italiano*, in Balsamo A., Kostoris R.E. (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano. Nuovi scenari dopo il «caso Dorigo» e gli interventi della Corte costituzionale*, Torino 2008.

Casiraghi 2023: Casiraghi R., *Uno specifico rimedio per l'esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo*, in Dir. pen. proc. 1, 2023, 195-199.

Civita 2021: Civita G., *Il giusto processo tra garanzie convenzionali, rimedi interni ed esecuzione delle pronunce della Corte Edu*, in Dir. pen. proc. 12, 2021, 1649-1663.

- Donini 2016: Donini M., *Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell'illecito interpretativo*, in *Dir. pen. cont.* 3, 2016, 22-38.
- Furfaro 2010: Furfaro S., *L'esecuzione delle decisioni europee di condanna: riflessioni sullo "stato dell'arte" anche in prospettiva di scelte normative*, in *Giur. it.* 12, 2010, 2643-2649.
- Gambardella 2010: Gambardella M., *Il "caso Scoppola": per la Corte europea l'art. 7 Cedu garantisce anche il principio di retroattività della legge penale più favorevole*, in *Cass. pen.* 5, 2010, 2020-2047.
- Geraci 2011: Geraci R.M., *La revisione quale rimedio interno dopo le condanne della Corte di Strasburgo: un avanzamento di tutela e molte incognite*, in *Proc. pen. giust.* 4, 2011, 93-104.
- Geraci 2022: Geraci R.M., *Un'attesa lunga vent'anni: il ricorso straordinario per l'esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo*, in *Proc. pen. giust.* 1, 2022, 188-199.
- Gialuz 2011: Gialuz M., *Una sentenza "additiva di istituto": la Corte costituzionale crea la "revisione europea"*, in *Cass. pen.* 10, 2011, 3308-3320.
- Griffo 2012: Griffo M., *Un ibrido "creato" dalla Corte Costituzionale*, in *Giust. pen.* 10, 2012, 564-576.
- Kostoris 2009: Kostoris R.E., *Diversa qualificazione giuridica del fatto in Cassazione e obbligo di conformarsi alle decisioni della Corte europea dei diritti umani: considerazioni sul caso Drassich*, in *Giur. it.* 11, 2009, 2514-2525.
- Lattanzi 2014: Lattanzi G., *Aspetti problematici dell'esecuzione delle sentenze della Corte Edu in materia penale*, in *Cass. pen.* 10, 2014, 3192-3212.
- Lonati 2011: Lonati S., *La Corte costituzionale individua lo strumento per adempiere all'obbligo di conformarsi alle condanne europee: l'inserimento delle sentenze della Corte europea tra i casi di revisione*, in *Giur. cost.* 1, 2011, 1557-1565.
- Maggio 2016: Maggio P., *Nella "revisione infinita" del processo Contrada i nodi irrisolti dell'esecuzione delle sentenze CEDU e del concorso esterno nel reato associativo*, in *Cass. pen.* 9, 2016.

- Maggio 2020a: Maggio P., *Dell'Utri e Contrada "gemelli diversi": è la revisione europea lo strumento di ottemperanza alle sentenze CEDU?*, in Cass. pen. 4, 2020, 1399-1426.
- Maggio 2020b: Maggio P., *La prevedibilità 'col vestito di carta': le Sezioni Unite escludono la portata generale della sentenza Contrada contro Italia n. 3*, in Cass. pen. 6, 2020, 2277-2318.
- Maggio 2023: Maggio P., *Giudicato penale e diritti fondamentali in area CEDU*, Torino 2023.
- Nullò 2023: Nullò L., *Le Sezioni unite sulla rilevanza della sentenza Maestri e altri c. Italia. Ancora porte chiuse per i "fratelli minori" in materia processuale*, in Arch. pen. 2, 2023, 1-19.
- Pecorella 2010: Pecorella C., *Il caso Scoppola davanti alla Corte di Strasburgo*, in Riv. dir. proc. pen. 1, 2010, 397-408.
- Rapisarda 2023: Rapisarda L., *Il nuovo art. 628-bis c.p.p.: l'ordinamento italiano dispone finalmente di un istituto per l'esecuzione dei provvedimenti della Corte di Strasburgo*, in Giur. pen. 1, 2023 (consultabile online).
- Repetto 2011: Repetto G., *Corte costituzionale e CEDU al tempo dei conflitti sistemici*, in Giur. cost. 2011, 1548-1557.
- Ruggeri 2011: Ruggeri A., *La cedevolezza della cosa giudicata all'impatto con la Convenzione europea dei diritti umani ... ovvero sia quando la certezza del diritto è obbligata a cedere il passo alla certezza dei diritti*, in Leg. pen. 2011, 481-494.
- Ubertis 2011: Ubertis G., *La revisione successiva a condanne della Corte di Strasburgo*, in Giur. cost. 2, 2011, 1542-1547.
- Zacchè 2009: Zacchè F., *Cassazione e iura novit curia nel caso Drassich*, in Dir. pen. proc. 6, 2009, 781-788.